**COMUNE di VOLPIANO**
(PROVINCIA DI TORINO)
Piazza Vittorio Emanuele II n. 12 - CAP 10088
**Tel. n. 011 - 9954511; Fax n. 011 - 9954512; P.I.: 01573560016; E.mail: info@comune.volpiano.to.it**

# CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI VOLPIANO PER L' ANNO 2008.

Premesso che:

a) a seguito della riunione del 22/12/2008 le parti negoziali hanno sottoscritto l'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2008
b) il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165) e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40, comma 3, del D.lgs. 30.03.2001 n. 165)
c) la Giunta Comunale con deliberazione n. 6 del 19/01/2009 ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

In data 28 gennaio 2009 nella sede del Comune di Volpiano ha avuto luogo l'incontro tra:

**Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente:**

PAVIA Dott. Fausto – Segretario/Direttore Generale

**R.S.U.,** nelle persone di:

SCALISE Mirella
COSTANZO Pantalea
SORTINO Maria

**Rappresentante territoriale U.I.L**

ALTAMURA Pompeo

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono il seguente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Volpiano per l'anno 2008.

## ART. 1
### *Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione.*

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo s'intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:

- Sia firmato dalle R.S.U.;
- Sia firmato dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere dei revisori dei conti.

## ART.2
### *Relazioni sindacali*

1. Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell' Ente e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 6-7-9-42 del dlgs 165/2001 e consentire la partecipazione

sindacale alla predisposizione di tutti gli atti inerenti all'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la ridefinizione delle dotazioni organiche, nonché l'esercizio dell'attività sindacale nell'Ente e attuare la contrattazione integrativa, la consultazione e la concertazione.

2. Pertanto, anche in osservanza del disposto dei CCNL vigenti, si conviene quanto segue:

a) l'amministrazione fornirà tutte le informazioni tempestivamente, anche quelle di carattere finanziario, riguardanti atti e procedure inerenti al rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il trasferimento d'attività o servizi anche nel caso d'appalti o convenzioni o altre forme previste dalla legge;

b) annualmente, prima della predisposizione del bilancio di previsione, sarà effettuata una riunione d'informazione con particolare riguardo alla programmazione delle attività dell'Ente, all'analisi delle spese previste e all'andamento dell'occupazione;

c) la convocazione di dette riunioni avverrà non meno di dieci giorni prima di quello stabilito e contemporaneamente dovrà essere fornita tutta la necessaria documentazione, eventualmente anche su supporto informatico oltre che cartaceo;

d) dalla informazione preventiva, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del CCNL del 01.04.1999, puo' scaturire la necessità, di una delle parti, di avviare la procedura di concertazione; tale procedura normata dal CCNL vigente deve comunque essere richesta entro e non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento dell'informazione preventiva mediante richiesta scritta;

e) in tutti i casi in cui venga avviata la consultazione o la concertazione su qualche argomento, le parti s'impegnano a non prendere iniziative unilaterali in merito finché la stessa sia esaurita o conclusa con un verbale d'accordo o che prenda atto delle posizioni delle parti e sia da loro sottoscritto;

f) la contrattazione, la concertazione e la consultazione saranno attivate ogni qual volta una delle parti (ai sensi dell'art. 10 CCNL) lo richieda; durante tali fasi le parti s'impegnano a non procedere unilateralmente;

g) verrà inoltre concordato e predisposto un calendario di riunioni al fine di permettere una razionale trattazione degli argomenti in particolare di quelli tra loro correlati;

h) tutti gli accordi saranno forniti, dopo la loro sottoscrizione, in copia a tutti i soggetti firmatari e, quando possibile, anche su supporto informatico a coloro che ne facciano debita richiesta;

i) al fine di rendere agevole l'attività d'informazione delle rappresentanze sindacali, l'amministrazione concederà l'uso di una parte del proprio sito, con una specifica casella di posta elettronica, per permettere alle OO.SS e alla Rsu aziendale la ricezione e la trasmissione di messaggi e di documentazione inerente alla contrattazione e ai problemi sindacali (bacheca elettronica).

## ART.3
## *Regolamentazione del diritto di sciopero*

1. Premesso che rimane tuttora in vigore l'accordo decentrato di cui al 26.05.2003 che fissa i contingenti minimi di personale per garantire i servizi essenziali, le procedure d'attivazione sono regolamentate come segue:

a) i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o servizi in occasione di ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottando, one possibile, criteri di rotazione;

b) i nominativi vengono comunicati ai singoli lavoratori interessati e alle OO.SS entro il quinto giorno precedente lo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo, la propria intenzione di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione ove possibile;

c) durante lo sciopero i responsabili di servizio dovranno astenersi dall'assegnare lavoro straordinario al personale esentato o a quello che non avesse aderito alla manifestazione;

d) le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero ne daranno comunicazione con preavviso di almeno gg. 10 all'amministrazione, precisando la durata dell'astensione dal lavoro;

e) in caso di revoca dello sciopero le strutture e le rappresentanze sindacali che l'hanno indetto dovranno darne tempestiva comunicazione all'amministrazione e al personale.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie locali.

## ART.4
## *Diritti e libertà sindacali*

1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:

a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all'O.S. d'appartenenza e alla Rsu secondo le modalità previste dal CCNL del 7 agosto 1998 e successive modificazioni e integrazioni oltre che dalle altre norme vigenti in materia;

b) in applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d'organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 del citato CCNL quadro. L'amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;
c) oltre il monte ore di cui sopra le OO.SS possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'art. 12 del già citato CCNL quadro, permessi non retribuiti per partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure anche in termini di copertura previdenziale, l'amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti all'O.S. che ha presentato la richiesta del permesso.

2. Per quanto concerne le assemblee, si dispone che:
a) nel rispetto del limite massimo consentito, la Rsu e le OO.SS firmatarie del presente contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando all'amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l'orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; le assemblee si svolgeranno di norma in orario con minor afflusso di pubblico;
b) l'amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
c) in caso d'assemblea l'amministrazione individuerà, di concerto con le OO.SS, i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in reperibilità;
d) il personale operante fuori della sede presso di cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa;
e) il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d'orario d'assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall'Ente.

## Art. 5
***Informazione e partecipazione dei lavoratori.***

Al fine di garantire al massimo la partecipazione dei lavoratori l'amministrazione attiverà, senza ulteriore informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell'informazione, la raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sui servizi erogati, nonché "conferenze di servizio" articolate per uffici o che coinvolgano l'intero Ente. Le Conferenze di Servizio possono essere richieste anche dai lavoratori.

## Art. 6
***Straordinario***

1. Per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario nell'anno 2008 l'Amministrazione destinerà la somma di €. 18.015,46 e l'informazione relativa all'utilizzo dello stesso avverrà con cadenza almeno semestrale.
2. Sulla base dei dati forniti, una delle parti potrà richiedere l'esame congiunto dell' utilizzo di quest' istituto contrattuale anche al fine di determinare un diverso orario di servizio e il conseguente orario di lavoro.
3. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio o servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento della stessa.
4. In sede di consuntivo, eventuali risparmi delle risorse destinate al lavoro straordinario confluiranno nel fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. del 1999 e s.m.i.

## Art.7
***Banca delle Ore.***

Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo stabilito di 100 ore individuali, da utilizzarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione, fatta salva l'esigenza di servizio che proroga il termine. Scaduto tale termine si provvederà d'ufficio all'azzeramento di tutte le ore non recuperate entro il termine predetto.
Il limite individuale di autorizzazione al lavoro straordinario è fissato in 100 ore annue.
Il dipendente è tenuto a comunicare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, al proprio Funzionario responsabile, le prestazioni di lavoro straordinario di cui richiede il pagamento ovvero che intende usufruire con riposo compensativo. Le ore di lavoro straordinario di cui si richiede il recupero non potranno in alcun modo essere successivamente richieste in pagamento.
Tale annotazione dovrà essere riportata nel prospetto riassuntivo.
A livello di Ente possono essere realizzati a richiesta delle OO.SS. incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle Ore.

Le maggiorazioni previste per le prestazioni di lavoro straordinario da utilizzarsi come permessi compensativi, vengono pagate nelle scadenze previste per il pagamento del lavoro straordinario, con utilizzo del fondo previsto per le prestazioni di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario rese oltre il limite delle 100 ore per le quali si chiede il recupero, non danno luogo alla corresponsione delle maggiorazioni orarie.
L'effettuazione di ulteriori ore di straordinario oltre il limite delle 100 sarà possibile se nel budget del Settore/Servizio sussisterà la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 14 comma 1 del C.C.N.L. del 01.04.1999; l' ulteriore effettuazione di ore di lavoro straordinario potrà trovare eventuale copertura nel fondo di cui all'art.14, comma 2 del C.C.N.L. del 01.04.1999.
L'autorizzazione all'effettuazione di ore di lavoro straordinario oltre le 100 dovrà essere confermata dal Direttore Generale.

## Art. 8

***Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.***

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L del 01.04.1999, degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004, dell'art. 4, comma 1 del C.C.N.L. del 9.05.2006, dell'art. 8, c. 2 del C.C.N.L. del 11/04/2008 e della deliberazione di G.C. n. 161 del 16/10/2008, esecutiva.
2. In particolare, le parti concordano:
   - per l' anno 2008 le risorse sono così quantificate:

| COSTITUZIONE FONDO | Anno |
|---|---|
| | **2008** |
| **Lettera a) primo comma art. 15** | |
| Importo di cui all'art.. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)<br>Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)<br>Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale)<br>Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi) | **€ 77.677,78** |
| **Lettera g) primo comma art. 15** | |
| L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995 | **€ 14.681,15** |
| **Lettera j) primo comma art. 15** | |
| Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo | **€ 7.334,28** |
| **Lettera m) primo comma art. 15** | |
| I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 solo 3% | **€ 557,18** |
| **ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1** | |
| Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza. | **€ 17.220,69** |
| **Quinto comma art. 15** | |
| In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE LEGATA ALL'INCREMENTO D'ORGANICO | **€ 2900,00** |
| **ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2** | |
| Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque | **€ 2.513,56** |

| | | |
|---|---|---|
| | cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 sino al 2003 | |
| | **ART 32 c1. ccnl 16.10.03** | |
| | Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001. | **€ 8866,12** |
| | **ART 32 c2. ccnl 16.10.03** | |
| | Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. **Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;** | **€ 7150,09** |
| | **FONDO UNICO CONSOLIDATO** | **€ 138.900,85** |
| | **ART.4 c. 1 ccnl 09.05.06** | |
| | Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. | **€ 6822,95** |
| | **ART. 8, c. 2 ccnl 11/04/2008** | |
| | Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%. | **€. 8.932,10** |
| | **TOTALE PARTE FISSA** | **€ 154.655,90** |
| | Risorsa a carico del bilancio dell'Ente necessaria alla copertura del maggior incremento stipendiale collegato alle posizioni economiche già acquisite dai lavoratori in servizio alla data del 31.12.2005 (ultimo incremento stipendiale del biennio economico 2004-2005). * | **€. 1.051,95** |
| | Risorsa a carico del bilancio dell'Ente necessaria alla copertura del maggior incremento stipendiale a seguito contratto biennio 2006-2007 collegato alle posizioni economiche già acquisite dai lavoratori in servizio * | **€. 780,64** |
| | Risorsa posta a carico del bilancio dell'Ente che, in applicazione dell'art. 33, comma 4, lett. a), è destinato a coprire una parte del costo dell'indennità di comparto istituita dal CCNL del 22/01/2004. * | **€ 4.364,70** |
| | **PARTE VARIABILE FONDO** | |
| | **Secondo comma art. 15** | |
| | Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'**1,2%** del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997. | **€ 7.304,44** |
| | **TOTALE FONDO VARIABILE ANNUALE** | **€ 7.304,44** |
| | **TOTALE FONDO ANNO 2008** | **€. 168.157,63** |
| | **Risparmi della disciplina straordinario anno precedente** | **€ 6.518,03** |
| | **Risparmi del fondo anno precedente** | **€. 5.279,77** |
| | | |
| | **TOTALE DA RIPARTIRE** | **€ 179.955,43** |

*** Tali risorse sono inserite nel finanziamento del fondo esclusivamente per fini contabili in quanto nell'utilizzo dello stesso fondo la voce "Progressione economica orizzontale" e la voce "Indennità di**

**comparto" vengono indicate nel loro importo complessivo (ossia la somma della quota a carico bilancio + la quota a carico fondo)**

## *Art.9*

***Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività***

Nell' anno 2008 il surriferito fondo viene utilizzato come segue:

| | ***Anno 2008*** |
|---|---|
| **UTILIZZO FONDO** | |
| | **Anno 2008** |
| **a) Progressioni economiche orizzontali** | **€ 49.878,45** |
| **b) Indennità di comparto art.33 ccnl 22/01/04** | **€ 34.766,22** |
| ***c)primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31.3.1999 (area di vigilanza).*** | **€ 598,78** |
| **d) Indennità educatori asilo nido** | **€ 6405,00** |
| **TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE** | **€ 91.648,45** |
| **e)indennità di turno. Anno 2008:** (8 vigili + 6 educatrici). Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. | **€ 22.000,00** |
| **f) rischio. Anno 2008 ( 30 € al mese)** Nell'anno 2008 fruiscono della indennità i dipendenti: MASCHIO, BOSSETTO, COMETTO, BERTAGNINI, PO, LAURIOLA e il necroforo CUCCA per ogni volta che, essendo in reperibilità, venga chiamato in servizio per svolgere le attività degli altri operai (intero valore 30 € al mese). | **€ 2400,00** |
| **g) maneggio valori. Anno 2008** | |
| L'indennità giornaliera è fissata €. 1,03. Fruiscono di tale indennità l'economa GONELLA e, in caso di sua assenza, la sostituta MASSA | **€ 280,00** |
| **h) reperebilità. Anno 2008** (8 vigili + 7 operai + IZZO) Reperibilità: è l'attività di rientro in servizio, entro 45 minuti, su chiamata per svolgere un intervento d'emergenza.Il rientro in servizio determina il pagamento dello straordinario e la perdita dell'indennità di reperibilità. La reperibilità, per addetto, non deve superare il numero di 6 volte al mese. | **€ 10.000,00** |

| | |
|---|---|
| Servizi reperibili: Ufficio tecnico - polizia municipale | |
| **i) Attività prestata nel giorno di riposo settimanale** | **€ 1.312,00** |
| **l) disagio. Anno 2008 :** NECROFORO (30 € al mese per la particolarità dell'orario di lavoro che non prevede continuità tra giorno non lavorativo e giorno festivo) - ADDETTE AL SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE nella misura di €. 12,91 per ogni prestazione lavorativa giornaliera effettuata nella mattinata del sabato, per l'apertura degli uffici, con recupero delle ore prestate. | **€ 1800,00** |
| **m) indennità particolari posizioni** | |
| Fruiscono della indennità:<br>3 dipendenti che svolgono funzioni vicarie nei Settori/Servizi "Finanziario", "Socio Assistenziale Educativo Culturale"e "Polizia Municipale" e altri dipendenti che svolgono azioni di coordinamento | **€ 8200,00** |
| **n) indennità particolari responsabilità** | |
| Anno 2008.Fruiscono della indennità 4 dipendenti dei servizi demografici nominati Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe (art. 36, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004) | **€ 1.200,00** |
| **o) centro estivo asilo nido** | |
| Fruiscono della indennità le educatrici e le esecutrici dell'asilo nido che partecipano all'attività integrativa del centro estivo nei mesi giugno e luglio | **€ 2.488,00** |
| **p) produttività** | **€ 38.626,98** |
| **Vedasi nota** | |
| **TOTALE UTILIZZO** | **€. 179.955,43** |

Per una maggiore comprensione si inserisce prospetto della costituzione del fondo anno 2008 suddiviso tra risorse fisse e risorse variabili e relativo utilizzo:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ANNO 2008** | | | | | | |
| | | **TOTALE DA RIPARTIRE: €. 179.955,43 ( €. 160.853,19 + 7.304,44 + 11.797,80)** | | | | | | | | | | |
| | | **Totale parte fissa del fondo anno 2008** | | | | | | **Totale parte variabile del fondo anno 2008** | | | | |
| | | **Fondo unico consolidato** | €. 138.900,85 | | | | | | | | | |
| | | **Art. 4 c. 1 CCNL 09.05.06** | €. 6.822,95 | | | | | **€ 7.304,44** | | **Integrazione monte salari anno 1997** | | |
| | | **Art. 8 c. 2 CCNL 11/04/2008** | €. 8.932,10 | | | | | | | | | |
| | | **Rideterminazione fondo progressioni economiche a seguito contratto biennio economico 04-05** | €. 1.051,95 | | | | | | | | | |
| | | **Rideterminazione fondo progressioni economiche a seguito contratto biennio economico 06-07** | € 780,64 | | | | | | | | | |
| | | **Indennità di comparto - quota art.33, c.4 lett.a) del C.C.N.L. del 22.01.2004** | € 4.364,70 | | | | | | | | | |
| | | **Totale** | **€.160.853,19** | | | | | | | | | |
| | | | **UTILIZZO** | | | | | | **UTILIZZO** | | | |
| | | | | | | | | | **-€ 22.000,00** | **Turno** | | |
| | | | **-€ 49.878,45** | **Progressioni economiche orizzontali** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **-€ 2.400,00** | **Rischio** | | |
| | | | **-€ 34.766,22** | **Indennità di comparto** | | | | | **-€ 280,00** | **Man. valori** | | |
| | | | **-€ 598,78** | **Primo inquadramento dell' area vigilanza** | | | | | **-€10.000,00** | **Reperibilità** | | |
| | | | **-€ 6.405,00** | **Ind.educatori asilo nido art. 6 CCNL Biennio 00-01 e art. 31, comma 7 CCNL 14.09.2000** | | | | | **-€ 1.312,00** | **Art.24C.C.N.L.2000** | | |
| | | **Totale utilizzo** | **-€. 91.648,45** | | | | | | **-€ 1.800,00** | **Disagio** | | |
| | | **Risorse stabili ancora disponibili** | **€ 69.204,74** | (160.853,19-91.648,45) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **-€ 8.200,00** | **Particol. posizioni** | | |
| | | | | | | | | | **-€ 1.200,00** | **Part. Respons.** | | |
| | | | | | | | | | **-€ 2.488,00** | **Nido estivo** | | |
| | | | | | | | | | **-€ 38.626,98** | **Produttività** | | |
| | | | | **Economie di gestione anno 2007 da inserire nella parte variabile: € 11.797,80** | | | | | | | | |

**- Compensi per l'incentivazione individuale e/o collettiva della produttività collegata ad obiettivi per l'anno 2008 €. 38.626,98.**
**La produttività è destinata ad un progetto generale di miglioramento dei servizi dell'Ente contenuto nel PEG 2008 che coinvolge tutti i dipendenti e verrà erogata secondo la seguente metodologia:**

- **Modalità di erogazione**

1) Il sistema d'incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi definiti nel Peg 2008 suddiviso per centri di responsabilità;
2) le risorse saranno ripartite in base al personale coinvolto nel Peg per numero e categoria;
3) per la valutazione della partecipazione dei singoli all'attuazione dei piani di lavoro e per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi si utilizzerà la valutazione del Responsabile ex art. 6 del CCNL del 31.03.1999 tramite le schede di valutazione;
4) per ogni valutazione sarà ammesso ricorso con contraddittorio da parte dei soggetti interessati che sarà preso in esame dal nucleo di valutazione per la revisione o conferma entro dieci giorni dalla presentazione;
5) ogni dipendente sarà portato a conoscenza delle valutazioni che lo interessano individualmente in modo chiaro e completo e avrà diritto di averne copia. E' fatto divieto di pubblicizzare le valutazioni individuali che rimangono nella sfera della privacy e trattati in tal senso. La presa visione sarà certificata mediante sottoscrizione da effettuarsi sotto la supervisione e responsabilità del Responsabile del Settore/Servizio.

Per l'anno 2008 la produttività destinata al progetto generale di miglioramento dei servizi dell' Ente viene determinata a livello di settore/servizio sulla base dei fondi individuali divisi per categorie e livello economico determinati sulla base della dotazione organica divisa per categorie e scala parametrale. Il calcolo sulla produttività da distribuire viene effettuato in rapporto al numero di dipendenti suddivisi per categoria e livello economico. Il compenso individuale verrà determinato secondo i seguenti parametri:
- valutazione fino a 209/400 nessun compenso individuale
- valutazione tra 210/400 e 250/400 pari al 50% del fondo individuale;
- valutazione tra 251/400 e 280/400 pari al 75% del fondo individuale;
- valutazione da 281/400 l'intero fondo individuale.

A seguito della valutazione gli eventuali avanzi del fondo di Settore/Servizio verranno prioritariamente attribuiti alle valutazioni a partire dai 281/400 punti che potranno raggiungere in scala parametrale il 130% del fondo individuale.
Si approva la seguente scala parametrale (determinata coi valori tabellari del biennio economico 2006/2007) per la determinazione dei fondi individuali:

A1 = 100
B1 = 105,66
B3 = 111,69
C1 = 118,90
D1 = 129,73

Ai sensi dell'art. 71, comma 5 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008 le assenze dal servizio non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa e danno luogo a decurtazione. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

## Art. 10
### *Personale dell' asilo nido*

Per l'anno scolastico 2008/2009 la prestazione di lavoro del personale educativo dell' asilo nido destinata al rapporto diretto educatore - bambini è fissata in trenta ore settimanali, altre tre ore sono destinate a sostegno alla sezione, (allestimento "angoli" e riordino del materiale ludico, preparazione materiale e sussidi didattici,

incontri periodici con operatori A.S.L. 7 e dei servizi, riunioni con il responsabile e colloqui preliminari con i genitori). Le rimanenti due ore confluiscono nel monte ore di cui al comma 2 dell'art. 31 del C.C.N.L. Integrativo del 14.09.2000 e sono destinate alle attività integrative quali: collettivi e riunioni tra educatori e/o tutto il personale del nido, riunioni serali con i genitori, partecipazione a convegni, attività attinenti a corsi di formazione, letture e formazione individuale, stesura relazioni e progetti, preparativi ed organizzazione feste con le famiglie utenti, preparazione e gestione apertura straordinaria del nido per pubblicizzare l' iniziativa.
32,5 ore dovranno essere timbrate nella settimana di riferimento mentre le restanti 2,5 ore potranno essere effettuate anche in settimane diverse in relazione alle esigenze di servizio.

Nel periodo dal 22/06/2008 al 17/07/2009, a seguito di concertazione, è stata prevista l'attivazione del nido estivo, come attività integrativa.

Nel surriferito periodo, in aggiunta al trattamento economico contrattuale, verrà corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza, alle educatrici la somma di € 20,50.

Nei giorni lavorativi di chiusura dell'Asilo Nido ( come sopra indicati) il personale è a disposizione per attività di aggiornamento, programmate dall'ente, o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento.

Durante la chiusura per gli eventuali ponti, il personale è in recupero straordinari o in ferie (in caso di indisponibilità di ore di straordinario).

Al personale educativo dell'Asilo nido che consuma il pasto con i bambini, la mensa è corrisposta gratuitamente e l'orario per il consumo del pasto è compreso nell' orario di lavoro.

**IL Presidente della delegazione trattante di parte pubblica**

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
(PAVIA Dott. Fausto)
*Fausto PAVIA*

**R.S.U.**

SCALISE Mirella
*Mirella SCALISE*

COSTANZO Pantalea
*Pantalea COSTANZO*

SORTINO Maria
*Maria SORTINO*

**Rappresentante sindacale territoriale U.I.L.**

ALTAMURA Pompeo
*Pompeo ALTAMURA*